

Istanza di stabilizzazione ex art. 20 D. lgs n. 75/2017

Si riscontra la richiesta di parere di codesto spett.le Servizio in merito all'istanza di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D. lgs n° 75 del 2017 presentata dalla dott.ssa *****.

I. Inquadramento della fattispecie

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, giova riportare l'art. 20 del D. lgs n° 75/2017, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", primo e secondo comma:

1. "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, **possono**, nel triennio 2018-2020, **in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni** di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possiede tutti i seguenti requisiti:
 - a. sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b. sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;
 - c. abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. . Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, **possono** bandire, **in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni** di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possiede tutti i seguenti requisiti:
 - a. sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - b. abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".

L'istanza di stabilizzazione della dott.ssa ***** va inquadrata tra quelle previste dal 1° comma poiché ella, come previsto dalla lett. b), è già stata selezionata dall'amministrazione mediante una procedura concorsuale.

La giurisprudenza è pressoché unanime, infatti, nel ritenere che *"il meccanismo di stabilizzazione del personale precario della PA, da ultimo previsto dall'art. 20 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 ... omissis ..., è suddiviso in due binari: a) una **stabilizzazione diretta**, effettuata ossia senza il ricorso a procedure concorsuali e riservata a coloro che sono in possesso di determinati requisiti (previo reclutamento mediante procedura concorsuale, titolarità contratto a tempo determinato e minima anzianità di servizio);*

*b) una **stabilizzazione mediata** dal superamento di una procedura concorsuale nell'ambito della quale una certa aliquota dei posti disponibili (aliquota non superiore al 50%) è per l'appunto riservata a coloro che sono in possesso di ben altri requisiti (titolarità contratti flessibili e anzianità minima di servizio, ossia che non sono entrati in rapporto con la PA per il tramite di una previa procedura selettiva)".* (TAR Lazio, Sezione III n. 1553/2019; v. anche TAR Lazio, sez. III, n. 2189/2019).

Nel procedimento disciplinato dall'art. 20, primo comma, dunque, si chiede l'accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l'apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato.

II. Riparto di giurisdizione

In tema di riparto di giurisdizione, per le controversie concernenti le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D. lgs n°. 75/2017 viene affermata quella del giudice ordinario, data

l'assenza di qualsivoglia procedura selettiva da intraprendere al fine di stabilizzare il predetto personale precario.

Per i casi disciplinati dal comma 2, invece, poiché *"la necessità del percorso selettivo si giustifica" in quanto si tratta di "procedure di stabilizzazione rivolte a soggetti che non siano stati in precedenza assunti mediante prove di tipo concorsuale", poiché ci si trova dinanzi ad una vera e propria "procedura concorsuale" - necessaria sì, in questo caso, per consentire l'accesso in via stabile del personale precario - la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.*" (Ex multis TAR Emilia Romagna, n. 228/2019; Tribunale di Spezia, Sezione Lavoro, n. 37/2019; TAR Lazio, sez. III n. 1350/2019).

III. Discrezionalità della procedura di stabilizzazione ex art. 20, D. lgs n. 75/2017

L'art. 20, comma 1, del D. lgs. n° 75/2017, prevede che *"le amministrazioni al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale...omissis"*.

Si tratta, pertanto, di una **scelta discrezionale** che ciascuna amministrazione è chiamata a compiere, coerentemente e nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni e con l'obbligo di indicazione della relativa copertura finanziaria.

Il diritto alla stabilizzazione, inoltre, sussiste solo con riferimento ai posti per i quali sussista effettivo fabbisogno di personale (Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, n. 37/2019).

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha più volte ribadito la **natura discrezionale della procedura di stabilizzazione**. In particolare, il TAR Calabria, con la sentenza n. 425/2019 ha affermato che *"L'art. 20, comma 1, d.lg. n° 75/2017 prevede solo una facoltà discrezionale e non un obbligo di procedere alla stabilizzazione del personale c.d. precario, dovendo l'avvio della procedura di reclutamento in oggetto essere preceduta da un'attenta valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico – finanziaria delle relative assunzioni. Ne deriva che l'amministrazione non è giuridicamente tenuta a rispondere all'istanza presentata dall'interessata di assunzione ai sensi dell'art. 20, comma 1, cit., non sussistendo, quindi, un inadempimento di un obbligo di provvedere posto a carico della P.A. e tutelabile in sede giurisdizionale attraverso la proposta azione *per silentium*"*.

Non vi è, pertanto, alcuna pretesa giuridica individuale tutelata, ma è l'amministrazione che è chiamata a decidere se ricorrere o meno alla procedura di stabilizzazione sulla base delle risorse disponibili, valutando l'opportunità di destinarne una parte alla stabilizzazione di certi ruoli.

Le amministrazioni possono, ma non sono assolutamente obbligate a stabilizzare.

La procedura ex art. 20, comma 1, inoltre, sebbene non richieda l'espletamento di una procedura concorsuale, prevede comunque l'emanazione di un avviso al quale potranno partecipare coloro che posseggano i requisiti previsti dalle lett. a), b) e c) del comma 1.

La procedura di stabilizzazione non può, pertanto, essere attivata ad personam. (*ex multis* TAR Lazio, n. 2189/2019)

IV. Art. 20, comma 9, D. lgs n. 75/2017 – Istituzioni scolastiche ed educative statali

L'art 20, comma 9, del D. lgs n° 75/2017 dispone che *"il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali"*.

Ne discende da tale disposizione l'inapplicabilità della norma sulla stabilizzazione al personale docente, sebbene sia affermata l'applicabilità del procedimento disciplinato dall'art. 20 per la stabilizzazione degli assegnisti di ricerca.

Tale previsione, tuttavia, riguarda espressamente i soli enti di ricerca i quali hanno quale ruolo strutturato a tempo indeterminato quello dei ricercatori, non più previsto per gli atenei.

V. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte e dall'esame della giurisprudenza amministrativa e ordinaria, il Servizio Legale ritiene che l'istanza presentata dalla dott.ssa ***** non vada accolta poiché l'art. 20 prevede una scelta discrezionale, la pubblica amministrazione non è obbligata ad avviare alcuna procedura di stabilizzazione per il personale che possieda i requisiti posti dal comma 1, lett. a), b) e c).